

Magistrati in politica

Come è oggi e cosa cambia

Il testo approvato dalle commissioni riunite Affari costituzionali-Giustizia, con l'accordo del governo, è un serio punto di equilibrio tra due fondamentali principi costituzionali: da un lato l'indipendenza, l'autonomia e la terzietà della magistratura, dall'altro il diritto all'elettorato passivo riconosciuto a tutti i cittadini. Nel passaggio alla Camera, il testo è stato reso addirittura più incisivo rispetto alla versione del Senato estendendo vincoli e limitazioni di candidabilità e ricollocamento anche per le cariche elettive regionali, le nomine a responsabili degli uffici di diretta collaborazione di ministri, presidenti di regione e sindaci e ad Authority. Un testo dunque rigoroso, puntuale ed equo, come si evince dallo schema allegato.

Un magistrato si può candidare?

Sì, perché l'**elettorato passivo** è un **diritto inviolabile** che la Costituzione (art. 51, comma 1) riconosce a tutti i cittadini.

Un magistrato eletto può ritornare in magistratura?

Sì, perché il **diritto a conservare** il proprio **posto di lavoro** è espressamente sancito dalla Costituzione (art. 51, comma 3).

A chi si applica la nuova legge?

A tutti i magistrati. Non solo agli ordinari ma anche ai magistrati amministrativi, contabili e militari. Siano essi in attività o fuori ruolo.

Un magistrato può candidarsi al Parlamento?

Normativa vigente	Nuova normativa
<p>Sì, è sufficiente che si metta in aspettativa al momento di candidarsi. Non è però eleggibile nella circoscrizione elettorale dove svolge la funzione a meno che non sia in aspettativa da almeno 6 mesi quando accetta la candidatura. Per la durata del mandato è obbligatoria l'aspettativa.</p> <p>* La causa di ineleggibilità vale anche in caso di scioglimento anticipato o elezioni suppletive.</p> <p>** La causa di ineleggibilità non vale per le giurisdizioni superiori (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti centrale, Corte d'appello militare, Direzione nazionale antimafia) che hanno competenza sull'intero territorio nazionale.</p>	<p>Sì, ma a due condizioni: a) non può candidarsi nella circoscrizione elettorale dove ha svolto le funzioni nei 5 anni precedenti; b) deve essere in aspettativa da almeno 6 mesi quando accetta la candidatura.</p> <p>Per la durata del mandato è obbligatoria l'aspettativa (con collocamento fuori ruolo).</p> <p>* L'aspettativa è richiesta all'atto di accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato o elezioni suppletive.</p> <p>** Nessuna restrizione se è in pensione o si è dimesso da almeno due anni (altrimenti valgono gli stessi limiti).</p>

e al Parlamento europeo?

<p>Sì, senza alcuna restrizione. Per la durata del mandato è obbligatoria l'aspettativa.</p>	<p>Sì, ma a due condizioni: a) non può candidarsi nella circoscrizione elettorale dove ha svolto le funzioni nei 5 anni precedenti; b) deve essere in aspettativa da almeno 6 mesi quando accetta la candidatura.</p> <p>Per la durata del mandato è obbligatoria l'aspettativa (con collocamento fuori ruolo).</p> <p>* Nessuna restrizione se è in pensione o si è dimesso da almeno due anni (altrimenti valgono gli stessi limiti)</p>
---	--

e alla carica di presidente della Regione e consigliere regionale?

Normativa vigente

Nuova normativa

<p>Sì, non ci sono restrizioni alla candidabilità. È ineleggibile solo se si candida nella regione dove esercita le funzioni a meno che non si metta in aspettativa entro il giorno fissato per la candidatura.</p> <p>Per la durata del mandato è obbligatoria l'aspettativa.</p> <p>* La causa di ineleggibilità non vale per le giurisdizioni superiori (Consulta, Cassazione, Consiglio di Stato) che hanno competenza sull'intero territorio nazionale.</p>	<p>Sì, ma a due condizioni: a) non può candidarsi nella circoscrizione elettorale dove ha svolto le funzioni nei 5 anni precedenti; b) deve essere in aspettativa da almeno 6 mesi quando accetta la candidatura.</p> <p>Per la durata del mandato è obbligatoria l'aspettativa (con collocamento fuori ruolo).</p> <p>* Le stesse regole valgono anche per consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p>** L'aspettativa è richiesta all'atto di accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale.</p> <p>*** Nessuna restrizione se è in pensione o si è dimesso da almeno due anni (altrimenti valgono gli stessi limiti).</p>
---	---

e alla carica di sindaco e consigliere comunale o sindaco e consigliere metropolitano o circoscrizionale?

<p>Sì, non ci sono restrizioni alla candidabilità. È ineleggibile solo se si candida nell'ambito territoriale dove esercita le funzioni a meno che non si metta in aspettativa entro il giorno fissato per la candidatura.</p> <p>In altro ambito territoriale l'aspettativa è facoltativa (può continuare a svolgere funzioni giudiziarie).</p> <p>* La causa di ineleggibilità non vale per le giurisdizioni superiori (Consulta, Cassazione, Consiglio di Stato) che hanno competenza sull'intero territorio nazionale.</p>	<p>Sì, ma a due condizioni: a) non può candidarsi nell'ambito territoriale (provincia) dove ha svolto le funzioni nei 5 anni precedenti; b) deve essere in aspettativa da almeno 6 mesi quando accetta la candidatura.</p> <p>Per la durata del mandato è obbligatoria l'aspettativa (con collocamento fuori ruolo).</p> <p>* L'aspettativa è richiesta all'atto di accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale.</p> <p>** Nessuna restrizione se è in pensione o si è dimesso da almeno due anni (altrimenti valgono gli stessi limiti).</p>
--	---

Un magistrato può assumere incarichi di governo e di assessore regionale?

<p>Sì, ma deve mettersi in aspettativa al momento dell'incarico.</p>	<p>Sì, ma deve mettersi in aspettativa al momento dell'incarico.</p>
--	--

e incarichi di assessore comunale?

<p>Sì, senza obbligo di aspettativa.</p>	<p>Sì, ma non nell'ambito territoriale (provincia) dove ha svolto le funzioni nei 5 anni precedenti e con obbligo di aspettativa al momento dell'incarico.</p>
---	--

Se non viene eletto in Parlamento, il magistrato può rientrare in magistratura?

<p>Sì, ma per 5 anni non può esercitare le funzioni nella circoscrizione dove si è candidato.</p>	<p>Sì, ma per 2 anni non può esercitare funzioni inquirenti e rientrare in un ufficio che ricada nella circoscrizione della candidatura.</p> <p>* Nessuna restrizione se già in servizio presso le giurisdizioni superiori.</p>
---	---

Se non viene eletto al Parlamento europeo, il magistrato può rientrare in magistratura?

Normativa vigente	Nuova normativa
Sì, senza alcuna restrizione.	Sì, ma per 2 anni non può esercitare funzioni inquirenti e rientrare in un ufficio che ricada nella circostrizione della candidatura . * Nessuna restrizione se già in servizio presso le giurisdizioni superiori.

Se non viene eletto in regione o in un ente locale, il magistrato può rientrare in magistratura?

Sì, senza alcuna restrizione.	Sì, ma per 2 anni non può esercitare funzioni inquirenti e rientrare in un ufficio che ricada nell' ambito territoriale (regione o comune) della candidatura .
-------------------------------	---

Un magistrato eletto (o con incarichi di governo nazionale) può rientrare in magistratura a fine mandato?

Sì, rientra in un distretto diverso da quello della sede di provenienza e da quello dove è stato eletto ma senza vincoli di funzioni e divieti di incarichi direttivi o semidirettivi . * Se in servizio presso la Cassazione o la Procura generale o la Direzione nazionale antimafia, rientra nell'ufficio di provenienza.	Sì, ma a tre condizioni: a) rientra in un distretto di corte d'appello diverso da quello che comprende la circostrizione dove è stato eletto ; b) per 3 anni non può ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi ; c) per 3 anni svolge esclusivamente funzioni giudicanti collegiali . * Se ha i requisiti, può essere assegnato alla Cassazione. ** Se già in servizio presso la Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Procura nazionale antimafia, rientra nell'ufficio di provenienza ma per 3 anni non può ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi. In alternativa, può optare per l'Avvocatura dello Stato, un ruolo autonomo del ministero della Giustizia o il prepensionamento (se mancano al massimo 5 anni) pagando i contributi.
---	---

Un magistrato eletto al Parlamento europeo può rientrare in magistratura a fine mandato?

Sì, senza alcuna restrizione.	Sì, ma a tre condizioni: a) rientra in un distretto di corte d'appello diverso da quello che comprende la circostrizione dove è stato eletto ; b) per 3 anni non può ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi ; c) per 3 anni svolge esclusivamente funzioni giudicanti collegiali . * Se ha i requisiti, può essere assegnato alla Cassazione. ** Se già in servizio presso la Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Procura nazionale antimafia, rientra nell'ufficio di provenienza ma per 3 anni non può ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi. In alternativa , può optare per l' Avvocatura dello Stato , un ruolo autonomo del ministero della Giustizia o il prepensionamento (se mancano al massimo 5 anni) pagando i contributi.
-------------------------------	--

*Un magistrato eletto in regione o in un ente locale (o con incarichi di assessore)
può rientrare in magistratura a fine mandato?*

Normativa vigente

Nuova normativa

Si, senza alcuna restrizione.	Si, ma a tre condizioni: a) rientra per 3 anni in un distretto di corte d'appello diverso da quello che comprende la circostrizione dove è stato eletto ; b) per 3 anni non può ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi ; c) per 3 anni svolge esclusivamente funzioni giudicanti collegiali.
--------------------------------------	---

*Un magistrato con incarichi di diretta collaborazione (capi di gabinetto, legislativo)
o di commissario straordinario o in un'Authority può rientrare?*

Rientra nell'ufficio di provenienza (se sede vacante) o in un'altra sede con le medesime funzioni.	Si, rientra nell'ufficio di provenienza, ma per un anno non può ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.
--	---

*Se il magistrato si candida o assume incarichi
violando le regole commette un illecito disciplinare?*

Nessuna sanzione prevista.	Si, la sanzione disciplinare non può essere inferiore alla perdita di anzianità per due anni.
----------------------------	--

Glossario:

incandidabilità: preclude la possibilità di presentare la candidatura

ineleggibilità: non impedisce la candidatura ma esplica i suoi effetti *ex post*, dopo lo svolgimento delle elezioni

incompatibilità: sorge solo a seguito dell'elezione e determina l'impossibilità di conservare una carica